

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

ai sensi dell'art. 22 e segg. del Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 Aprile 2020, n. 27) e ss.mm., conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Oggi, 7 Luglio 2020, alle ore 17.00, si sono incontrati per via telematica:

- **GAMESTOP ITALY S.R.L.**, (P. IVA e Cod. Fisc. n. 03217130966) matricola INPS n. 4961641973, con sede legale in Buccinasco (MI) 20090 - Via dei Lavoratori, 6 in persona del Dott. Lorenzo Tola-Masala e della Dott.ssa Elena D'Alessandro, in qualità di rappresentanti della società (di seguito anche «**Gamestop**» o la «**Società**»)

E

- **FILCAMS-CGIL Nazionale** nella persona del Sig. Andrea Montagni;
- **FISASCAT-CISL Nazionale** nella persona del Sig. Mirco Ceotto;
- **UILTUCS Nazionale** nella persona del Sig. Antonio Vargiu, di seguito, congiuntamente tra loro, le «**OO.SS.**» e insieme alla Società, le «**Parti**»;

PREMESSO CHE

- a) in data **12 Giugno 2020**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e segg. del Decreto-Legge n. 18 del 17 Marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 Aprile 2020, n. 27 e modificato dal Decreto-Legge n. 34 del 19 Maggio 2020, Gamestop Italy S.r.l. comunicava la necessità di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (di seguito «**C.I.G.D.**») alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative Nazionali, alle associazioni di categoria firmatarie del CCNL applicato (Confcommercio Imprese per l'Italia Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza) nonché alle autorità competenti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione; Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali);
- b) la comunicazione di cui al punto a) è stata indirizzata alle Rappresentanze Sindacali Nazionali in quanto la Società esercita la propria attività in più di cinque Regioni e pertanto risulta di competenza della procedura amministrativa gestita dal Ministero del Lavoro per le cosiddette aziende «**Plurilocalizzate**»;
- c) nella comunicazione di cui al punto a) la Società ha specificatamente dichiarato alle Rappresentanze Sindacali Nazionali la disponibilità a trattare, laddove richiesto, con le Rappresentanze territoriali;
- d) la necessità di sottoscrivere un ulteriore accordo con le OO.SS. e di richiedere un nuovo periodo di ammortizzatori sociali nasce dalla circostanza che Gamestop si è già avvalsa integralmente del periodo precedentemente approvato di n. 9 settimane, durante il lasso di tempo intercorrente tra il 1° Aprile 2020 e il 31 Maggio 2020. A tale proposito, in data 10 Aprile 2020 la Società ha inviato alle OO.SS., di cui alla presente lettera, una prima comunicazione inerente all'intenzione di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. A tale comunicazione conseguiva il successivo 15 Aprile 2020 la sottoscrizione del Verbale di Accordo Sindacale che, debitamente allegato alla relativa domanda, consentiva al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di autorizzare con Decreto numero 0105619 -in data 27 Maggio 2020- l'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga da parte della Società. Analogamente, il successivo 5 Giugno 2020 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con Decreto n. 490050295182 procedeva a sua volta ad autorizzare l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale, nei termini sopra descritti. Pertanto, alla luce di quanto precede, si rende dunque necessario, in virtù delle recenti disposizioni

D'Alessandro

normative introdotte dal Decreto-Legge 19 Maggio 2020, n. 34, e dalle nuove urgenti disposizioni introdotte dal D.L. n. 52 del 16 Giugno 2020, procedere ad un ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, secondo quanto di seguito disposto;

- e) nella comunicazione alle OO.SS. di cui alla lettera a) la Società ha precisato che la grave emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19 ha comportato notevoli conseguenze pregiudizievoli per l'intero settore di appartenenza (distribuzione e commercio al dettaglio di prodotti elettronici e videogiochi) e di conseguenza per l'attività della Società;
- f) più precisamente, la richiesta di attivare la C.I.G.D. si rende necessaria in ragione della drastica contrazione dell'attività della Società, con un conseguente consistente calo del fatturato, i cui effetti negativi resteranno incisivi ancora per un lungo periodo a venire. Tale calo risulta motivato dai numerosi provvedimenti normativi adottati sia a livello nazionale, sia a livello regionale, che hanno inciso notevolmente sulla libertà di movimento delle persone sino ad un recente passato, vietando ogni spostamento non strettamente necessario e comprovato da specifiche e tassative esigenze personali, nonché dagli ulteriori Decreti Governativi e ordinanze regionali e locali, le quali hanno altresì limitato e/o inibito il commercio al dettaglio, al fine di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, in quanto finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- g) alla luce di tutto quanto precede, in data 15 Giugno 2020 le OO.SS. hanno richiesto l'esame congiunto;
- h) pertanto, in data 7 Luglio 2020 le parti si sono incontrate in via telematica per l'espletamento della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto previsto dalle disposizioni che precedono e la ricerca del relativo accordo tra le Parti;
- i) nel corso del predetto esame congiunto la Società ha ampiamente illustrato le motivazioni sottese alla volontà di accedere alla C.I.G.D. al fine di far fronte alla crisi aziendale determinata dai motivi specificati nella comunicazione di avvio e sopra sintetizzati;
- j) le OO.SS. hanno preso atto della situazione di difficoltà in cui versa la Società esprimendo la volontà di mitigare gli effetti sul lavoro attraverso l'attivazione di ammortizzatori sociali, garantendo alla Società un periodo di tempo necessario al superamento della crisi;
- k) le Parti hanno infine convenuto sulla necessità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga, in quanto non trovano applicazione le altre tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto-Legge n. 18 del 17 Marzo 2020;
- l) la Società applica ai propri dipendenti (non dirigenti) il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

TUTTO CIÒ PREMESSO, ALL'ESITO DELL'ESAME CONGIUNTO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale.
2. Le Parti concordano di richiedere l'intervento del trattamento di integrazione in deroga (C.I.G.D.) quale conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, avendo la Società utilizzato integralmente il periodo approvato in precedenza di n. 9 settimane di Cassa Integrazione in Deroga durante il lasso di tempo intercorrente tra il 1° Aprile 2020 ed il 31 Maggio 2020.
3. In stretta connessione con l'attuale flusso commerciale e la relativa attività lavorativa, la Società ritiene al momento di essere in grado di limitare l'ulteriore richiesta di trattamento di integrazione salariale di n. 5 settimane da utilizzarsi con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° Giugno 2020 ed il 5 Luglio 2020 esclusivamente a n. 206 punti vendita, come indicati all'Allegato A alla



- 2 -



D. Scamuffo

presente comunicazione, che riporta l'anagrafica dei negozi ed il personale in forza presso gli stessi con indicazione della relativa categoria contrattuale e il tipo di contratto. Restano dunque esclusi dalla presente richiesta n. 127 negozi della Società, nonché la sede amministrativa della medesima.

4. Come dettagliato nel relativo Allegato A, la richiesta di C.I.G.D. oggetto del presente accordo riguarderà i seguenti dipendenti, già in forza alla data del 25 Marzo 2020:
 - per il periodo intercorrente tra il 1° Giugno 2020 ed il 5 Luglio 2020 la richiesta riguarderà complessivamente un numero massimo di n. 727 dipendenti (non dirigenti), distribuiti in n. 206 punti vendita della Società, secondo quanto di seguito dettagliato:
 - n. 637 dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - n. 18 dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato;
 - n. 72 dipendenti con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato che hanno prestato la loro attività lavorativa nel corso degli ultimi 12 mesi.
5. In particolare ed in virtù della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 1° Luglio 2020 nonché del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 20 Giugno 2020, laddove si dovesse rendere necessario e ferme ulteriori disposizioni modificative che dovessero intervenire, la Società presenterà le domande:
 - in conformità con quanto disposto dall'art. 22, comma 8 *quater* del D.L. 18/2020 e ferme eventuali disposizioni che dovessero prevedere l'esperimento di una diversa procedura, per n. 270 dipendenti, come dettagliati all'Allegato B: (i) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per ottenere l'autorizzazione al godimento delle **n. 4 ulteriori settimane** *ivi* previste con riferimento alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che riguarderanno il periodo intercorrente tra il **1° Giugno 2020** ed il **28 Giugno 2020**; (ii) successivamente, con riferimento a **n. 1 settimana** ed in conformità con l'art. 22-*quater* del D.L. 18/2020, per il periodo intercorrente tra il **29 Giugno 2020** ed il **5 Luglio 2020**, la domanda verrà presentata all'INPS;
 - secondo quanto disposto dall'art. 22-*quater* del D.L. 18/2020 per i territori diversi da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, per n. 457 dipendenti, come dettagliati all'Allegato C, all'INPS direttamente, per ottenere l'autorizzazione al godimento delle **n. 5 ulteriori settimane** *ivi* previste, che riguarderanno il periodo intercorrente tra il **1° Giugno 2020** ed il **5 Luglio 2020**.
6. Il programma di C.I.G.D. potrà comportare la sospensione dell'attività lavorativa come di seguito indicato: il personale dipendente (non dirigente) in forza presso i punti vendita di cui all'Allegato A avrà una riduzione sino a zero ore dell'orario di lavoro.
7. Resta tuttavia inteso che, laddove possibile ed economicamente confacente alle esigenze della Società, l'attività lavorativa potrà essere posta in essere presso i punti vendita di cui all'Allegato A almeno in parte. Pertanto, in caso di mantenimento di un regime di parziale dell'attività, la Società si dichiara disponibile ad osservare il principio dell'equa rotazione tra il personale interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e con la fungibilità professionale dei lavoratori e le disposizioni locali e nazionali, che potranno incidere - anche indirettamente- sull'apertura e gli orari dei singoli punti vendita.

- 3 -

Dott. Maurizio Marzulli

8. Inoltre, al fine di supportare il personale e venire incontro ad eventuali problemi di liquidità, su richiesta dei dipendenti interessati dalla sospensione totale dell'attività lavorativa dal 1° Giugno 2020 al 5 Luglio 2020, la Società procederà all'erogazione in via anticipata di un acconto -da conguagliarsi- con riferimento al predetto periodo interessato dalla cassa integrazione a zero ore.
9. Con la sottoscrizione del presente Verbale le Parti si danno atto di aver concluso positivamente la procedura di consultazione sindacale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 148/2015 ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento della C.I.G.D. con causale «COVID-19 Nazionale» in base a quanto previsto dagli artt. 22 e segg., del Decreto-Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 nonché dal Decreto-Legge 16 Giugno 2020, n. 52. Pertanto, le Parti si danno altresì atto di aver adempiuto alla disciplina di legge in materia di C.I.G.D. ed il presente Verbale verrà trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il seguito di competenza.
10. La Società si impegna a procedere nel più breve tempo possibile alla presentazione della domanda di concessione della C.I.G.D. al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, in generale, le Parti si impegnano a porre in essere tutte le azioni ed adempimenti necessari per ottenere quanto prima l'autorizzazione al suddetto trattamento.
11. Fermo quanto disposto dal precedente punto 8., la Società informa le OO.SS. intervenute che la situazione finanziaria aziendale non consente di anticipare alla totalità dei lavoratori interessati il trattamento di integrazione salariale in deroga.
12. Le Parti convengono che la sottoscrizione del presente Verbale, così come la prodromica fase di informazione, consultazione ed esame congiunto, hanno avuto ad oggetto esclusivamente l'accesso alla C.I.G.D. così come espressamente richiesto dalla disciplina di riferimento, mentre non costituiscono titolo di riconoscimento o accreditamento per le Organizzazioni Sindacali e per i rispettivi lavoratori iscritti a nessun altro fine di legge o di contratto.
13. Le Parti convengono che qualora fossero emanati provvedimenti straordinari per la gestione della situazione emergenziale, le stesse si incontreranno al fine di prendere in esame tali provvedimenti al fine di individuare eventuali condizioni di miglior favore.
14. Le Parti sono consapevoli che le informazioni ricevute nel corso della presente consultazione sindacale e nella comunicazione preventiva di cui al punto a) delle Premesse sono da ritenersi riservati e confidenziali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 6 Febbraio 2007, n. 25 e non potranno pertanto essere divulgati in alcun caso se non in esecuzione degli adempimenti di legge.
15. La Società si impegna a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OO.SS. al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo e pertanto procederà alla corretta compilazione del modello SR41, flaggando l'apposita voce relativa ai contributi sindacali ed inserendo codice sindacato e codice categoria.

ACCETTAZIONE TELEMATICA

In data 7 Luglio 2020 le Parti sopra identificate si sono scambiate in via telematica il presente Verbale, cui hanno dato integrale accettazione mediante invio per posta elettronica del presente testo in formato non modificabile accompagnato dalla seguente dicitura: «Dichiaro di aver preso visione del verbale di esame congiunto allegato e di sottoscrivere lo stesso per accettazione integrale».

Letto, confermato e sottoscritto.



- 4 -




puta qui il testo


D'Annunzio Maurizio

Gamestop Italy S.r.l.

Lorenzo Tola-Masala




MariaElena D'Alessandro

D'Alessandro MariaElena

OO.SS.

Andrea Montagni



Mirco Ceotto



Antonio Vargiu

